

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



**COMUNE DI VENTICANO
(Provincia di Avellino)
CLASSE V**

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019

INDICE
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 - Classificazione del Comune	Pag. 3
Art. 4 - Tariffe	Pag. 3
Art. 5 - Aumento stagionale	Pag. 4
Art. 6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari	Pag. 4
Art. 7 - Funzionario responsabile	Pag. 4
Art. 8 - Forme di gestione del servizio	Pag. 4

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 09 - Presupposto dell'imposta	Pag. 5
Art. 10 - Soggetto passivo	Pag. 6
Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 6
Art. 12 - Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte	Pag. 6
Art. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata	Pag. 6
Art. 14 - Dichiarazione d'imposta	Pag. 7
Art. 15 - Pagamento dell'imposta	Pag. 7
Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	Pag. 7
Art. 17 - Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 8
Art. 18 - Procedura coattiva	Pag. 8
Art. 19 - Rimborsi	Pag. 8
Art. 20 - Contenzioso	Pag. 8
Art. 21 - Pubblicità ordinaria	Pag. 8
Art. 22 - Pubblicità con veicoli	Pag. 9
Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	Pag. 9
Art. 24 - Pubblicità varia	Pag. 9
Art. 25 - Riduzioni d'imposta	Pag. 10
Art. 26 - Esenzioni dall'imposta	Pag. 10

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 11
Art. 28 - Affidamento servizio affissioni	Pag. 11
Art. 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 12
Art. 30 - Riduzione del diritto	Pag. 12
Art. 31 - Esenzioni del diritto	Pag. 13
Art. 32 - Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 13
Art. 33 - Affissioni urgenti, festive e notturne	Pag. 14
Art. 34 - Contenzioso	Pag. 14

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 35 - Sanzioni tributarie	Pag. 14
Art. 36 - Interessi	Pag. 15
Art. 37 - Sanzioni amministrative	Pag. 15

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 38 – Obiettivi del Piano	Pag. 15
Art. 39 – Ambito di applicazione	Pag. 16
Art. 40 – Classificazione strade	Pag. 16
Art. 41 – Deroghe e quantità	Pag. 16
Art. 42 – Classificazione degli impianti	Pag. 17
Art. 43 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali	Pag. 18
Art. 44 – Limitazioni e divieti	Pag. 19
Art. 45 – Disciplina generale di inserimento	Pag. 20
Art. 46 – Preinsegne e frecce direzionali	Pag. 20
Art. 47 – La segnaletica Industriale, Artigianale e Commerciale	Pag. 21
Art. 48 – La segnaletica per Alberghi e Ristoranti	Pag. 21
Art. 49 – Fornitura, installazione e manutenzione impianti	Pag. 21
Art. 50 – Pubblicità esterna	Pag. 21
Art. 51 – Striscione in sopraelevazione	Pag. 22
Art. 52 – Bandiera	Pag. 22
Art. 53 – Totem	Pag. 23
Art. 54 – Pannello Affittasi-Vendita	Pag. 23
Art. 55 – Vela pubblicitaria	Pag. 23

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Entrata in vigore	Pag. 24
Art. 57 – Sanzioni	Pag. 24
Art. 58 – Norme di rinvio	Pag. 24

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Lgs.vo 15 novembre 1993 n. 507)

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Ogni tipo di messaggio pubblicitario effettuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico è soggetto all'imposta di pubblicità. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica.

L'imposta viene calcolata in proporzione alla superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio del Comune di Venticano e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - Ambito di Applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune di Venticano nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - Classificazione del comune

Il Comune di Venticano appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2018 di n. 2.517 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle già deliberate dalla Giunta Comunale; entrano in vigore dalla data in cui la deliberazione relativa a questo Regolamento è divenuta esecutiva a norma di legge

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Le tariffe riguardano, in ogni caso, il periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - Aumento stagionale

Il Comune di Venticano, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993, tenuto conto dei rilevanti flussi turistici in occasione della Fiera Campionaria e dell'Estate venticanese, nei periodi dal 01 aprile al 01 maggio di ogni anno e dal 01° agosto al 30 settembre di ogni anno, applica per i non residenti una maggiorazione del 50% della tariffa base per le pubbliche affissioni.

Art. 6 – Tipologia e quantità impianti pubblicitari

Tipologia

L'indicazione delle tipologie, la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO Generale degli Impianti che è parte integrante di questo Regolamento.

Categoria delle Località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Venticano, in relazione alla sua importanza, è diviso in due categorie:

- 1) Categoria speciale
- 2) Categoria normale

La Categoria Speciale comprende i centri urbani di Campanarello, Castello del Lago, Passo di Venticano e Calore di Venticano, le aree PIP di Contrada Illice e di Castello del Lago ed il Quartiere Fieristico di via del Foro, ivi compresi i parcheggi e le strade adiacenti. La Categoria normale comprende tutte le altre località del Comune di Venticano.

Quantitativi Impianti Affissioni

Quanto agli impianti per le affissioni il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 25 per ogni mille abitanti, tenuto conto che la popolazione residente nel territorio comunale al 31/12/2018 era pari a n. 2.517 abitanti, la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni nel Comune di Venticano è stabilita in mq. 60.

Art. 7 - Funzionario responsabile

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di autorizzare nuove installazioni, sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Responsabile di Servizio all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione o affidamento a terzi del servizio, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario o alla ditta affidataria.

Art. 8 - Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di fare collocare o localizzare e far gestire a terzi, sul proprio territorio, impianti adibiti ai servizi pubblici e di affissioni dirette. Per affissione diretta si intende la gestione da parte di soggetti privati di impianti di arredo urbano e pubblicitari per l'effettuazione di pubblicità con manifesti o manufatti per conto terzi, a titolo oneroso. Trattandosi di una prestazione di servizio di pubblica utilità per il Comune, ai sensi dell'art. 49 lettera E del D. Lgs 15/11/93 N. 507 l'eventuale affidamento, che dovrà prevedere, al termine, la devoluzione gratuita degli impianti adibiti a pubblica utilità al Comune di Venticano dovrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica e potrà essere effettuata per un periodo massimo di nove anni. Per detti impianti, l'imposta sulla pubblicità e la Tosap potranno essere corrisposti, dalla ditta incaricata, anche con una compensazione riguardante la fornitura di servizi di pubblica utilità quali:

- manutenzione e riordino della segnaletica verticale pubblica su tutto il territorio comunale;
- rimozione e smaltimento degli impianti pubblicitari abusivi e fatiscenti;
- manutenzione delle strutture adibite al servizio comunale pubbliche affissioni;
- installazione e manutenzione sul territorio dei centri abitati delle indicazioni segnaletiche utili alla individuazione di strutture o servizi pubblici o ad uso pubblico esistenti sul territorio comunale (Comune, Scuole, Uffici Postali, Chiese, Impianti sportivi, Polizia Locale, Parco, Cavea).

Nel rispetto del Piano Generale degli Impianti, i soggetti terzi potranno collocare o gestire, sul territorio comunale, impianti per una superficie massima pari al 100 (cento) per cento di quelli previsti per manifesti o manufatti di natura commerciale e promozionale.

Per le pubbliche affissioni, la superficie massima consentita sul territorio del Comune di Venticano è fissata in metri quadrati 60 (sessanta).

Per le affissioni dirette, la superficie massima consentita sul territorio del Comune di Venticano è fissata in metri quadrati 450 (quattrocentocinquanta).

Il soggetto terzo, in caso di affidamento, è tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

Il soggetto terzo è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria su nuovi mezzi pubblicitari.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 9 - Presupposto dell'imposta

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al

diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10 - Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata dei 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce.

Per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 - Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio tecnico comunale apposita dichiarazione nella quale devono essere indicati i dati dell'azienda che intende attivare tale pubblicità e la durata della stessa. Qualora il soggetto passivo intenda installare un nuovo impianto, la dichiarazione deve contenere, anche, le caratteristiche tecniche del manufatto, l'ubicazione del mezzo pubblicitario, la descrizione tecnica relativa alla sua installazione, a terra e non, comprensiva della verifica di stabilità.

In caso di parere favorevole da parte dell'Ufficio tecnico comunale, l'autorizzazione è, in ogni caso, subordinata alla presentazione di copia di regolare polizza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per tutta la durata del periodo pubblicitario.

La dichiarazione, di cui al primo capoverso del presente articolo, deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione del testo o quella della superficie esposta, con conseguente nuova imposizione.

Non è ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta viene calcolata dividendo l'importo annuale per dodici aumentato del cinquanta per cento.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito, in unica soluzione, esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Venticano ovvero, in caso di affidamento a terzi, alla ditta incaricata con arrotondamento ad euro 1 (uno) per difetto se la frazione non è superiore a centesimi 50 (cinquanta) o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 17- Rettifica e accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune di Venticano per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione o affidamento, da un rappresentante del concessionario o della ditta incaricata.

Art. 18 - Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le vigenti disposizioni di legge; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19 - Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere al Comune di Venticano la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centoventi giorni.

Art. 20 - Contenzioso

Le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Art. 21 - Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella approvata dal Comune di Venticano.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, di manifesti e simili, si applica la tariffa dell'imposta approvata dal Comune di Venticano in base alla superficie complessiva degli impianti.

Per le pubblicità che abbiano superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art.22 - Pubblicità con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura approvata dal Comune di Venticano.

Per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti, è prevista una maggiorazione del 50 (cinquanta) per cento se la superficie è compresa tra mq 5,5 e 8,5; la maggiorazione è del 100 (cento) per cento, invece, se la superficie è superiore a mq 8,5.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, non è dovuta alcuna imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, purché sia apposta sul veicolo non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per le pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è quella stabilita dal Comune di Venticano.

Per la pubblicità di cui al comma precedente, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Art. 24 – Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella stabilita dal Comune di Venticano.

È vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o volantini di qualsiasi forma o misura.

Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dal Comune di Venticano.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dal Comune di Venticano. È in ogni caso vietata la pubblicità sonora nei seguenti orari:

- da maggio a settembre dalle ore 12,30 alle 16,30 e dalle 20,30 alle 9,00
- da ottobre ad aprile dalle ore 12,30 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 9,00.

Art. 25 - Riduzione d'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 26 - Esenzioni dall'imposta

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.

Sono, altresì, esenti dall'imposta:

- le pubblicità realizzate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o della ditta affidataria, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq 60. Per la loro collocazione si fa espresso riferimento al Piano Generale degli Impianti che è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 28 – Affidamento servizio affissione

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a soggetti privati, tramite procedura ad evidenza pubblica con affidamento per un periodo massimo di nove anni, il servizio di pubblica affissione.

La Ditta incaricata provvederà all'affissione dei manifesti e dovrà allestire a proprie spese in Venticano, un ufficio, decorosamente arredato, munito di apparecchio telefonico, con linea telefonica e telefax, aperto al pubblico per almeno sei ore giornaliere, tenendo conto dell'orario di apertura degli uffici comunali. Tale ufficio, che dovrà essere collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei lavoratori e dovrà recare all'esterno una targa visibile al pubblico con la dicitura: "*Comune di Venticano - Servizio Affissioni - Concessionaria xxxxxxxxxxxxxxxxx*".

La Ditta incaricata dovrà predisporre tutto quanto necessario affinché gli utenti interessati all'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, di carta costituiti nell'intero territorio comunale possano reperire presso detto ufficio i bollettini di versamento in Conto corrente, intestati al Comune di Venticano, nonché tutte le informazioni necessarie, ivi compreso l'elenco degli spazi destinati alle affissioni su tutto il territorio comunale, nonché le tariffe relative ai diritti di affissione.

I diritti di affissione dovranno essere pagati esclusivamente tramite versamento del relativo importo, sul conto corrente comunicato alla Ditta incaricata dall'Ufficio ragioneria del Comune di Venticano.

La ditta incaricata dopo aver ricevuto copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di affissione dovrà provvedere a timbrare ogni manifesto ricevuto con un timbro numeratore - datario relativo alla durata delle esposizioni.

La ditta incaricata provvederà periodicamente alla stesura di una nota contenente data, committente e precisa posizione di tutti i manifesti affissi (numero di impianto) che dovrà essere consegnata al competente ufficio ragioneria del Comune di Venticano.

È fatto obbligo alla ditta incaricata di segnalare all'ufficio di Polizia locale, anche tramite posta elettronica, ogni e qualsiasi situazione effettiva riguardante la anormale disponibilità e l'inefficienza degli impianti, nonché l'esposizione di manifesti affissi abusivamente.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla ditta incaricata di svolgere anche servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Art. 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Su tutto il territorio comunale, sono considerati impianti di Pubbliche affissioni quelli di misura:

- cm cento per cm duecento - cm trecento per cm seicento
- cm centoquaranta per cm duecento - cm duecento per cm cinquecento

le cui caratteristiche sono riportate sul Piano generale degli impianti. Tutti gli altri, sono considerati impianti pubblicitari.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 07 giorni, euro **1,03** (uno,zerotre);
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, euro **0,30** (zero,trenta)

Per quantitativi da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

- per i primi dieci giorni euro **1,55** (uno,cinquantacinque) a foglio
- per ogni periodo succ.vo di 5 giorni o frazione euro **0,45** (zero,quarantacinque) a foglio

Per quantitativi oltre i 12 fogli (5x2 e 6x3) il diritto è maggiorato del 100%

- per i primi dieci giorni euro **2.06** (due,zerosei) a foglio
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione euro **0,60** (zero,sessanta) a foglio

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 (cinquanta) per cento.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Venticano. Dette modalità restano valide anche nel caso in cui il Comune decida di affidare a terzi il servizio. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.

Art. 30 - Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari affissi al di fuori degli spazi previsti dal Comune.

Art. 31 - Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti:

- riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- mortuari affissi negli spazi previsti dal Comune.

Il Comune riserva 5 (cinque) metri quadrati di spazi pubblicitari per l'affissione dei su indicati manifesti che sono, come già detto, esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni. Per questi spazi il Comune, o in caso di affidamento la ditta incaricata, non fornisce personale per l'affissione.

Art. 32 - Modalità per le pubbliche affissioni

Tutti gli impianti di Pubbliche affissioni dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico che dovrà riportare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o la ditta incaricata deve darne tempestiva comunicazione al committente per iscritto, anche tramite le moderne applicazioni telefoniche.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche tramite le moderne applicazioni telefoniche, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune o la ditta incaricata ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio comunale preposto al Servizio delle pubbliche affissioni o presso l'Ufficio che la ditta incaricata è tenuta ad aprire sul territorio del Comune di Venticano, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 33 - Affissioni urgenti, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento del diritto, con un minimo di € 26,00 (ventisei) per ciascuna commissione che, in caso di affidamento a terzi del servizio, verranno per intero attribuiti alla ditta incaricata.

Art. 34 - Contenzioso

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 35 - Sanzioni Tributarie

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 e/o l'omesso pagamento dell'imposta di cui all'art. 15 del presente Regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione amministrativa pari al 200 (duecento) per cento dell'imposta o dei diritti dovuti, con un minimo di euro 100 (cento).

Per la tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 e/o il tardivo pagamento dell'imposta di cui all'art. 15 del presente Regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione amministrativa pari al 100 (cento) per cento dell'imposta o dei diritti dovuti.

Le soprattasse, previste dai due precedenti commi, sono ridotte della metà se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 36 - Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 (sette) per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 37 - Sanzioni Amministrative

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune di Venticano in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di euro 500 (cinquecento) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio o la ditta incaricata, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente verranno, con ordinanza del Responsabile del Servizio tecnico, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione pari ad euro 500 (cinquecento) stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative saranno destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 38 - Obiettivi del Piano

Il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle

esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale.

La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti collocati o da collocarsi sul territorio comunale e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano. Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.

Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: pubblicità esterna privata, affissioni dirette e pubbliche affissioni.

Art. 39 - Ambito di applicazione

Il Piano prende atto della delimitazione dei Centri abitati approvata dal Comune di Venticano e disciplina, all'interno e all'esterno di tale delimitazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia sulla circolazione stradale, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti sia pubblici che privati.

Art. 40 - Classificazione delle strade

Il nuovo Codice della Strada definisce la classificazione delle strade, riguardo le loro caratteristiche tecniche e funzionali, così come segue:

- A – Autostrade
- B - Strade extraurbane principali
- C - Strade extraurbane secondarie
- D - Strade urbane di scorrimento
- E - Strade urbane di quartiere
- F - Strade locali
- F bis – Itinerario ciclopedonale

Il Comune, nell'interno dei Centri abitati, delle aree PIP e del Quartiere fieristico, ivi compresi i parcheggi e le rispettive fasce di pertinenza, fatta esclusione delle strade di tipo A, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, ha la facoltà di concedere deroghe, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della circolazione stradale, anche su motivata richiesta scritta dell'interessato.

Art. 41 – Deroghe e quantità

Fatto salvo il disposto dell'art. 7 del presente Regolamento comunale, spetta all'Ufficio Tecnico comunale, l'esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari e la previsione di deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio comunale e di polizia urbana.

Alla data del 31 dicembre 2018, gli impianti pubblicitari e di pubblica affissione di proprietà del Comune di Venticano, installati dall'Ufficio tecnico comunale e presenti su tutto il territorio comunale sono i seguenti:

n. 16 (sedici) di mt. 2,0 x 1,45 per complessivi mq. 46,4

n. 12 (dodici) di mt. 1,0 x 1,50 per complessivi mq. 18,0

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici potrà essere aumentata, all'occorrenza, da un'apposita indagine effettuata dal Responsabile del Servizio.

Art. 42 - Classificazione degli impianti

Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:

- impianti di Pubbliche affissioni
- impianti di Affissioni diretta

Gli impianti per le affissioni dirette che potranno essere autorizzati sul territorio comunale, sono i seguenti:

Insegna di esercizio

Si definisce «insegna di esercizio» una sola scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna o Insegna di avvicinamento

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione, Locandina e Stendardo

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianti di pubblicità o propaganda

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per le pubbliche affissioni, sono classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

- mezzi temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata, massimo 90 giorni.
- mezzi permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni. In ogni caso la validità dell'autorizzazione può essere al massimo di nove anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 43 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

I mezzi pubblicitari, di qualunque misura si tratti, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Struttura

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono

inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

Posizionamento

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in ogni caso seguendo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.

Gli impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Forma

Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Illuminazione

Gli impianti elettrici utilizzati per illuminare gli impianti devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle vigenti disposizioni espresse dalla Legge in materia.

Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle vigenti disposizioni espresse dalla Legge in materia.

Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni espresse dal Codice della Strada. In ogni caso gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 44 - Limitazioni e divieti

Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Piano individua le seguenti limitazioni ed i seguenti divieti. È vietato:

- l'utilizzo come supporto pubblicitario di: impianti di segnaletica stradale, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, fatto salvo per le segnalazioni di video sorveglianza o cartelli di Protezione civile, nonché elementi dell'edificio che conferiscono all'impianto pubblicitario un carattere di precarietà e disordine quali ante, parapetti di balconi;
- collocare mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sulle cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, centraline Telecom o di altri operatori telefonici, ecc.) e sulle cabine con apparecchi telefonici ad uso pubblico (Telecom o altri operatori telefonici);
- Installare mezzi pubblicitari:
 - su ante, balconi, ringhiere e coperture dei fabbricati;
 - luminosi intermittenti (fatti salvi i casi espressamente previsti per legge);
 - luminosi a filamento di neon.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti e di spazi appositamente previsti per tale uso dal Comune di Venticano, numerati progressivamente e non contemplati dal Piano.

Art. 45 - Disciplina generale di inserimento.

In riferimento al disposto dell'art. 6 del Regolamento comunale:

- nelle località individuate come "**Località categoria normale**" il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati è autorizzato secondo le distanze minime previste dal Codice della strada e dalle vigenti normative di legge in materia;
- nelle località individuate come "**Località Categoria Speciale**" il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, salvo i casi specifici, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 01 mt. dal limite della carreggiata;
 - 05 mt. dagli altri cartelli, segnali e mezzi pubblicitari.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 1 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 1 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari fissi installati nelle **Località categoria normale** non devono superare ognuno la superficie di 18 (diciotto) metri quadrati. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari fissi installati nelle **Località Categoria Speciale** non possono superare ognuno la superficie di 50 (cinquanta) metri quadrati.

Art. 46 - Preinsegne o Freccie direzionali

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne autorizzate sul territorio comunale sono:

- a) pubblica utilità e di servizio
- b) industriali, artigianali, commerciali
- c) alberghiere e di ristorazione

Ogni preinsegna dovrà essere collocata su un impianto unitario, che contiene uno o più segnali. L'installazione dell'impianto segnaletico è, in ogni caso, subordinata alla autorizzazione o al nulla osta dell'Ufficio tecnico comunale.

L'altezza minima dei segnali laterali è di mt. 0,60 e la massima è di mt. 2,20. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 mt. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di mt. 2,20.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti

- inferiori di mt. 1,25 x 0,25 (formato piccolo)
- superiori di mt. 1,25 x 0,50 (formato grande)

e devono essere installati, di norma, sul lato destro della strada e devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

Non è ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo.

Art. 47 - La segnaletica industriale, artigianale, commerciale

Può essere installata esclusivamente nelle strutture predisposte e da predisporre sul territorio a cura del Comune di Venticano.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Art. 48 - La segnaletica per gli alberghi ed i ristoranti

Può essere installata esclusivamente nelle strutture predisposte e da predisporre sul territorio a cura del Comune di Venticano.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Art. 49 - Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti

L'onere per la fornitura, per l'installazione e per la manutenzione dei suddetti segnali è a carico del Comune o della ditta incaricata.

L'autorizzazione alla collocazione di un impianto viene rilasciata con le modalità previste all'art. 14 del Regolamento comunale.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle norme del presente Piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

Art. 50 – Pubblicità esterna

Per Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'esposizione di tali manufatti, anche su terreni privati, soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità. Se effettuata su suolo pubblico è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Il pagamento delle imposte comunali vale come titolo abilitativo. Non è ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo.

Art. 51 – Striscione in sopraelevazione

Lo striscione è un elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, posto in sopraelevazione di strade, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Lo striscione deve avere una superficie massima di 6 (sei) metri quadrati e deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dalle vigenti normative di legge in materia. È vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e agli elementi dell'edificio che non ne garantiscano la stabilità e la sicurezza.

È vietata l'installazione di striscioni nelle piazze e fuori dai centri abitati.

La durata dello striscione è temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'esposizione di tali manufatti, anche su terreni privati, soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità. Se effettuata su suolo pubblico è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Il pagamento delle imposte comunali vale come titolo abilitativo.

Per ogni mq. di superficie e per ogni periodo espositivo di gg. 15 o frazione l'imposta è pari ad € 16,50

Art. 52 – Bandiera

La bandiera è un mezzo pubblicitario, mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di marchi, stendardi o messaggi pubblicitari.

L'installazione delle bandiere sul territorio comunale è ammessa:

- a)** in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
- b)** su aree private di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio. Potranno essere installati al massimo numero 5 (cinque) impianti.

Per quanto riguarda la durata massima della esposizione, essa è così autorizzata:

- per gli impianti di cui alla lettera **a)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 36 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

- per gli impianti di cui alla lettera **b)**: permanente.

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo. L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo. L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Pubblicitario.

La proiezione verticale della bandiera non deve ricadere sulla banchina stradale. La superficie massima complessiva autorizzata per ogni bandiera è di mq 3 a sviluppo verticale o orizzontale. L'altezza massima del supporto è fissata in mt. 8.

Art. 53 – Totem

Il Totem è un elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può essere luminoso o ordinario.

L'installazione di questo manufatto è ammessa su aree private e di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del Canone pubblicitario.

Art. 54 – Pannello Affittasi/Vendesi

Manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno, sui fabbricati con immobili in vendita o in affitto. Di sagoma regolare (rettangolo o quadrato) possono essere di superficie complessiva massima pari a 1 mq.

I pannelli possono essere installati sull'immobile oggetto del cartello o nella proprietà ove insiste il fabbricato.

La durata è temporanea e il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Art. 55 - Vela pubblicitaria

La vela pubblicitaria è un veicolo ad uso speciale destinato ed attrezzato a mostra pubblicitaria, immatricolato per uso di terzi mediante locazione senza conducente.

La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità deve essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia. In caso contrario sono da considerarsi impianti pubblicitari e per questo soggetti al pagamento della relativa imposta comunale sulla pubblicità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.

Le norme contenute nel presente Piano sono da intendersi integrative al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ con effetto dal 01.01.2019.

Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate che disciplinano la materia di cui al presente regolamento ed annesso Piano.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il Piano può essere sottoposto a revisione in caso di variazioni demografiche rilevanti o di modifiche sostanziali della viabilità che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Eventuali modifiche e/o deroghe sostanziali apportate al Codice della Strada e alle normative vigenti di rinvio, comportano l'adeguamento automatico del relativo Piano.

Art. 57 – Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni previste nel seguente Piano si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'art. 35 del Regolamento comunale.

Art. 58 – Norme di rinvio

Costituiscono norme di rinvio del presente Piano tutte quelle relative alla normativa vigente in materia.